

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

n. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(4) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(5) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' L. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. GIOIA STEFANO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/C del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 261/8 mensili anticipate 39,250

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L.I. 369

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

DENUNZIANTE

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1963 19 al N. 1956

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario CARLE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIR. (Giovanni Calzavara)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo
(art. unico della legge 22.11.1971 n. 1201)

MODULARTO
P. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolarizzata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l' sottoscritt^e (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra es^{se} denunzianti (3) ed il

Sig. GIOIA STEFANO

..... hanno avuto
convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2617- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì 27 Agosto 1962

I. DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962 19 al N. 1808

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *centodieci*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od importanti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

dimorant.e (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess o denunziant.e (3) ed il

(4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. GIOIA Stefano

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 27 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 2.523 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60



I. DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 26.12.1960 19 al N. 8332

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant e (3) ed il

Sig. GIOIA Stefano

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958 19-58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 27 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Vecchia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 70 ed 71 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1958 19 58
27 Agosto

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 18 AGO 1958 19 58 al N. 24

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lize autorizzate

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedersi a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. GIOIA Stefano

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 27 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523= mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958 58.

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 19 al N. 293

vol. 1 foglio registro Atti privati, ed esatte lire 2.523

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritto (1) **Com. te Ubaldo**

VALLARINO nella sua qualità di

Presidente dell'I.L.G.P.

dimoranti (2) **Brindisi-Via Cavour**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni tra essi denunzianti (3) **ed 11**

sig. Gioia Stefano

convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

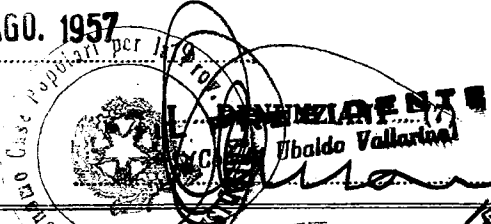
Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 27 del 3° Lotto di case popolari nel Comune di Brindisi**

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1957 al 10 agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **L. 2523 mensili anticipate.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì **27 AGO. 1957**



Registrata la presente denuncia, addì **27 AGO. 1957** al N. **189**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **Luciano**



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 Com.te Ubaldo VAL-
I sottoscritt (1)LARINO fu Giuseppe nella sua quali-
tà di Presidente dell'I.A.C.P.-

dimorant (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) ed il

Sig. GIOIA Stefano fu Amedeo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento N.27 del 3° lotto di
case popolari nel Comune di Brindisi-Vico Sicilia

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523.= mensili anticipate.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, addì 10 OTT. 1956 19 al N. 149

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire duecento tredici

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

Sig. GIOIA STEFANO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 14 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.27 al 3° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Sicilia

Durata della locazione: dal 14/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì

15 AGO. 1954

19

I. DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

21 AGO. 1954

19

al N. 617

vol. foglio registro Alla ed esatte lire 36.-

(*). Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) *Com. E. Uboldo*

Vallorino nella sua qualità di
Presidente dell' I. R. E. P.
dimoranti (2) *in Brindisi Via Cassino*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. Gioia Stefano

convenzioni che (4) *hanno avuto*

esecuzione col giorno (5) *20 / 8 / 1953*

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Appart. n. 27 del 3° lotto*
Casa Popolari in Brindisi via L. E. L.

Durata della locazione: *dal 20/8/1953 al 10/8/1954*

Corrispettivi pattuiti: *L. 2250 mensili anticipati*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *Brindisi*, addì *27* *AGO.* 1953



DENUNZIANTE (7)

Com. E. Uboldo

Registrata la presente denuncia, addì *4 SET.* 1953 19 al N. *494*

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Cent*

(*) Bollo a calendario.

II PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppie originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

321654

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6865

Brindisi, lì 19 LUG. 1961

AL SIG. Giov. Stefano

Lotto 3° Scala C Int. 3

Via Donice

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.35.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.346 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 3.35 £. 2.617

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 79

3.346

TOTALE LIRE

=====

 In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/ta.

ILL/uo SIG. SINDACO

BRINDISI

by Dardano

Il sottoscritto mutilato di guerra Colucci Michele di Giovanni Francesco, abitante in via Manara n° 27- Brindisi di buon accordo col sig. Sardano *Sardano* il quale è stato sfrattato dal suo laboratorio, locale sito in Piazza Municipio, di un cambio colla propria abitazione, essendo una locanda più che abitazione, passando ad abitare in un appartamento nei lotti della contrada Commenda: dando così agio al sig. Sardano di rifarsi ~~di rifarsi~~ dello stesso laboratorio, come già ne è a conoscenza la S.V.=

Lo scrivente fa noto che quattro mesi orsono rivolse istanza, tramite la locale Associazione Mutilati, alla

S.V. per ottenere un appartamento alla contrada predetta.

Fiducioso nella Vs. promessa di agevolare

le due parti

Ringrazia ed ossequia

Colucci Michele

Il Personale

Brindisi 27/9/1949

30/12/1950



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in Brindisi alla Via Marnica 3° 64
N. Scala B Int. 3 Vani utili N. 2 ed accessori — Vani legali N. 3,35
costo 3,35
Concessionario: Sig. Giorgia Stefano
Contratto di cessione in data N. di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 918.000

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 275.400
0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni 3% L. 275.40 L. 302.940
Costo di cessione L. 615.060
Eventuali anticipi L.
Differenza definitiva da scontare L. 615.060

Periodo di ammortamento anni 10

Tasso 5 %.

Rata annua 615.060 x 0,129.504.058 L. 79.653

Rata mensile 615.060 x 10,792% L. 6.638

Decorrenza dal al

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 6.638

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 1313
2) canone acqua mensile L. 500
3) illuminazione scale e cortili L. 150
4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L.

TOTALE L. 1.963

TABELLA AMMORTAMENTO

Unità di tempo in anni	ANNUALITA'		Valore da ammortizzare	Destinazione della rata annua costante di L. 79653		Valore ammortizzato	Valore residuo da ammortizzare
	dal	al		Quota interesse	Quota ammortamento capitale		
1	10/ 1 /19 64	10/ /19 65	615 060	30 753	48900	48900	566160
2	10/ 1 /19 65	10/ /19 66	566 160	28 308	51345	100245	514815
3	10/ 1 /19 66	10/ /19 67	514815	25 741	53912	154157	460903
4	10/ 1 /19 67	10/ /19 68	460903	23 045	56608	210765	404295
5	10/ 1 /19 68	10/ /19 69	404295	20 215	59438	270203	344857
6	10/ 1 /19 69	10/ /19 70	344857	17 243	62410	332613	282447
7	10/ 1 /19 70	10/ /19 71	282447	14 122	65531	398144	216916
8	10/ 1 /19 71	10/ /19 72	216916	10 846	68807	466951	148109
9	10/ 1 /19 72	10/ /19 73	148109	7405	72248	539199	75861
10	10/ 1 /19 73	10/ /19 74	75861	3792	75861	615060	=
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	10/ /19					
	10/ /19	1					

ILL/mo SIG. SINDACO

BRINDISI

Il sottoscritto mutilato di guerra Colucci Michele
di Giovanni Francesco, abitante in via Manara n° 27- Brindisi
di buon accordo col sig. Sardano ~~Giuseppe~~ il quale è stato sfrat-
tato dal suo laboratorio, locale sito in Piazza Municipio,
di un cambio col la propria abitazione, essendo una locanda
più che abitazione, passando ad abitare in un appartamento
nei lotti della contrada Commenda: dando così agio al sig.
Sardano di rifarsi ~~di rifarsi~~ dello stesso laboratorio, come
già ne è a conoscenza la S.V.=

Lo scrivente fa noto che quattro mesi orsono ri-
volse istanza, tramite la locale Associazione Mutilati, alla

S.V. per ottenere un appartamento alla contrada predetta.

Fiducioso nella Vs. promessa di agevolare

le due parti

Ringrazia ed ossequia

Colucci Michele

Brindisi 27/9/1949

Il Personale

Alc. Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di

Brescia

Il sottoscritto Gioia Stefano fu Amedeo, impiegato
presso il Genio Marina di Brescia, fa presente che
concede con il Signor Clelio Michele Farinà effettuare
il cambio di abitazione da Via Garibaldi in Via L. L. L.
al Rione S. Eusebio - (Case Popolari)

Idoneità di un benevole accoglimento
nei propri

Brescia 10/9/1950

Stefano Farinà

Da informazioni si risulta che Gioia Stefano è
impiegato presso il locale Genio Marina in qualità
di calligrafista a stipendio fisso =

di risulta sia di buona condotta morale e civile.

A. Aut. di Caratti

del 28/11/1950



(Com. Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

Antonio Farinà

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Colucci Micheli
assegnatario dell'appartamento n. 63 palazzina _____
alla contrada Commenda, composto di vani _____ oltre cucina ed
accessori, posta a piano _____

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in per-
fette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con chiave
alle porte interne e n. _____ chiavi per la porta di ingresso,
lavandino, vase per gabinetto, impianto elettrico completo di tut-
ti i vani e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

Brindisi, li _____

L'INQUILINO

Colucci Micheli

*Compreso in n. 1469
X-26011*

11/9/20
[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. _____
OGGETTO: Assegnazione alloggi.

Brindisi, lì 27 gennaio 1952

Al Sig. _____

Via _____

Calucci Michela
Comuna 27

C I T T A'

In accoglimento alla istanza presentata a suo tempo al
Municipio di Brindisi, si comunica che lo stesso le ha as-
segnato l'appartamento n. _____ composto di _____
oltre gli accessori al rione Commenda, -

Si invita la S.V. a presentarsi a questo Istituto entro
il _____, provvedendo al versamento della somma
di £. 6011 e precisamente:

£. <u>3000</u>	per fitto mensile <i>nel</i> _____ <i>al</i> _____
£. <u>2250</u>	per deposito cauzionale;
£. <u>2560</u>	canone mensile anticipato consumo acqua;
£. <u>300,-</u>	deposito spese contrattuali;
£. <u>401</u>	I.G.E. e bollo.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

Per ricevuta in
Alcorno

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

17 LUG. 1963

Prot. N. 4556

Brindisi li

RACCOMANDATA

AL SIG. Giovanna Hefano

3° lotto - Via Ubaldo

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231. -
=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

BRINDISI Lotto 3° Scala 6
via Ubaldo a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 642.600

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione
oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è ne-
cessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni
che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare do-
vrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero de-
gli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della
Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua confer-
ma.

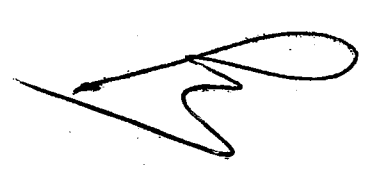
Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa
Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a
qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -



5531
14 SET 1963

Buaidin 13-9-1963

Istit. Aut. Case Popolari

Buaidin

A
R

D.P.R. 27-4-1962. AF 231

Con riferimento all'Is. Rocce n. 4554 di Prot. in data
17-7-1963, il sottoscritto fa presente a questo Istituto
che intende rinaltare il suo alloggio e di estinguere
il suo debito in 10 (dieci) anni. -

Con osservazioni, ringrazzi

Stefano Gioia

Via Maria n. 2 - Int. 3 (3° btt)

Memoria
G

2186

20 FEB. 1978

Al notaio Vincenzo LOIACONO - BRINDISI

Al sig. GIOIA Stefano c/o ^{NAPOLITANO} Stato rag.

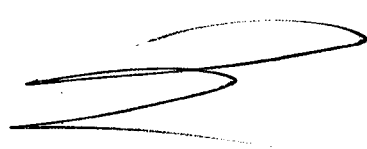
Paolo- Via Ariene, 22- BRINDISI

La S.V. può procedere al rilascio della quietanza liberatoria a favore del sig. GIOIA Stefano aspirante al riscatto di un'alloggio popolare al 3° Letto scala G/3 alla via Marsica in Brindisi, perché lo stesso ha completato il pagamento delle rate di ammortamento.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/MT/DV



App. Istituto Autonomo
delle Case Popolari -
- Brindisi -

Il sottoscritto GIOIA STEFANO,
nato a Brindisi il 14.10.1920 e residente in
Bologna alle Via delle Barbieri n° 1, chiede
il rilascio delle quietanza liberatoria forché
essendo il pagamento delle rate di ammonta-
mento. A tal fine dichiara che l'immobile, iscrit-
to al catasto alle particelle 2232 particelle 800, sita
in Brindisi alle Via Marica 3/c e che fu oggetto
del contratto stipulato presso l'Avv. Loiacone, notaio,
il 27-2-1964 e registrato il 4.3.64 al n° 10304 mod II.
Si fa inoltre presente che eventuali comunicazioni
debbono essere inoltrate al seguente indirizzo:

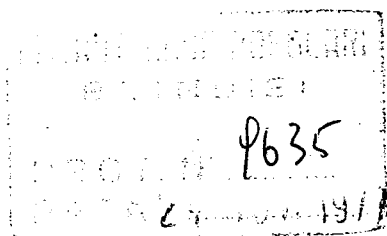
NAPOLITANO RAQ. PAOLO

VIA ARIONE 22 - BRINDISI - TEL. 28685 / 25792.

Con la dovuta osservanza.

Bologna, 13-11-77.

Gioia Stefano



All' Istituto Autonomo
delle Case Popolari -
- Brindisi -

Il sottoscritto GIOIA STEFANO,
nato a Brindisi il 14.10.1920 e residente in
Bologna alla Via Elett. Barbieri n° 1, chiede
il rilascio delle quietanza liberatoria forché
essendo il pagamento delle rate di amman-
amento. A tal fine dichiara che l'immobile, iscrit-
to al catasto alla partita 2232 particelle 800, sita
in Brindisi alla Via Manna 3/c e che fu oggetto
del contratto stipulato presso l'Avv. Lorisconi, notaio,
il 27-2-1964 e registrato il 4.3.64 al n° 10307 mod II.
Si fa inoltre presente che eventuali comunicazioni
debbono essere inoltrate al seguente indirizzo:

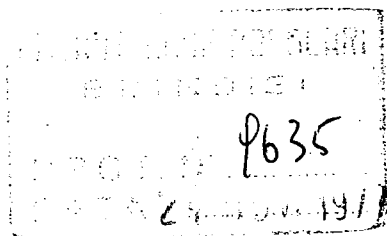
NAPOLITANO RAQ. PAOLO

VIA ARIONE 22 - BRINDISI - TEL. 28685 / 25792.

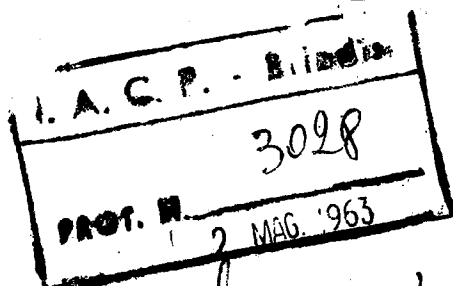
Con la dovuta osservanza.

Bologna, 13-11-77.

Gioia Stefano



= RACCOMANDATA CON R.R. =



Brindisi 30 aprile 1963

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI

= BRINDISI =

3° lotto

Il sottoscritto GIOIA Stefano nato a Brindisi il 14 ottobre 1920 e ivi residente alla Via Marsica N.1/Int.3 (Rione Commenda) - 3° lotto - piano rialzato - quartino interno 3 - chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da lui tenuto in locazione sin dal 6/2/1950 composto di n.2 vani ed accessori.-

Il sottoscritto prega codesto Istituto di volerli comunicare il prezzo stabilito del suo alloggio, e fa riserva, a comunicazione pervenutagli, di stabilire il tempo che prevede per riscattare detto alloggio.-

Allega alla presente un assegno del Credito Italiano n.0/809.167/L in data 29/4/1963 di £. 5.000- per spese contrattuali.-

A

Nell'attesa di un sollecito riscontro, sentitamente ringrazia.-

GIOIA Stefano

Stefano Gioia

Via Marsica n.2/Int.3 = BRINDISI =

380

Allegati : 1 assegno di £. 5.000 - del Credito Italiano -